SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1989. (Estrazione n. 25).

Obbligazioni-cartelle opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1989. (Estrazione n. 27).

Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1989. (Estrazione n. 55).

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1989. (Estrazione n. 26).

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 9% - 1976/1991 - 30ª emissione» sorteggiate il 2 febbraio 1989.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1989.

ALL.CO Trafilerie, società per azioni, in Pisa: Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1989.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 15 febbraio 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1989, n. 111.

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati alla modifica di taluni aspetti strutturali del Servizio sanitario nazionale, nonchè di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fondo sanitario interregionale

1. Il fondo sanitario nazionale è trasformato in fondo sanitario interregionale. Esso è ripartito, sulla base di indicazioni del CIPE, da una commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due rappresentanti ciascuno dei Ministeri della sanità e del tesoro e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La commissione dura in carica 3 anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle regioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato, nonché dai proventi derivanti da atti di cessione del patrimonio immobiliare.

3. La commissione di cui al comma 1, dedotta l'assegnazione delle quote destinate alle attività di interesse nazionale, ha il compito di ripartire fra le regioni e fra le province autonome il fondo sanitario interregionale, sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, da essa predeterminati su proposta del Ministro della sanità, tendenti ad un graduale riequilibrio nazionale nell'impiego delle risorse.

4. Le quote assegnate alle regioni a statuto ordinario costituiscono l'apporto finanziario centrale alla spesa sanitaria e confluiscono nel fondo comune regionale di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

5. Il bilancio delle regioni e delle province autonome indica l'assegnazione funzionale delle risorse destinate alla tutela della salute dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario regionale.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle province autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi, di produttività, dei costi e dei benefici, nonché procedure di controllo di gestione. Con atto di indirizzo e coordinamento si indicano principi e criteri che riguardano incentivazioni e ordinamenti orari in rapporto a tali innovazioni organizzative.

8. Le modalità di riparto previste dalle norme vigenti restano in vigore fino al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Riordinamento delle unità sanitarie locali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, esercitando

funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti, salvo delimitazioni di ambiti territoriali per le unità sanitarie locali coincidenti con le comunità montane o con l'ambito provinciale;

c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalità giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la individuazione degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal consiglio, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitare locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i criteri relativi: alla composizione del consiglio, con rappresentanza delle minoranze; alla nomina dei componenti; all'attribuzione al consiglio dei soli poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e dei regolamenti e dei programmi di attività, di controllo della gestione e di nomina del direttore generale; alla previsione del consiglio dei sanitari; alla ripartizione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.

3. Con lo stesso atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 sono indicati i criteri per la nomina e le funzioni del direttore generale dell'unità sanitaria locale, con rapporto di lavoro di diritto privato e con affidamento unitario dei poteri di gestione, nonché i criteri per la composizione del collegio dei revisori.

4. Qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.

Art. 3.

Aziende ospedaliere e sperimentazione

1. Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono costituiti in aziende ospedaliere con personalità giuridica, con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unità sanitarie locali, prevedendo altresì il direttore sanitario, secondo i criteri dettati con l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 2, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 500 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonché gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unità sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario e sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilità all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale.

2. La legge regionale o provinciale può prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a società di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, provvede lo Stato in via sostitutiva sentita la regione.

4. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, può autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalità di contabilità, sulla base della normativa vigente.

5. Le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando fino al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome con proprio regolamento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e province autonome non provvedano nei termini stabiliti si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art. 4.

Personale sanitario e tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e tecnico degli ospedali, per il quale sono previste attività formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 5.

Convenzioni con laboratori e con case di cura private

1. Le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica

1. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nelle seguenti misure:

a) lire mille per ogni analisi di laboratorio;

b) lire diecimila per ogni esame radiografico, comprensivo delle proiezioni;

c) lire trentamila per ogni radiografia dell'arcata dentaria completa; lire ventimila per ogni ecografia;

d) lire quindicimila per ogni visita specialistica; per ogni prestazione di medicina nucleare sia in vitro che in vivo; per ogni analisi di radioimmunologia; per ogni ciclo di dieci prestazioni di fisiochinesiterapia e terapia fisica e sottomultipli, per tipo di prestazione;

e) lire venticinquemila per visite specialistiche e contemporanee prestazioni.

2. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse debbono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni.

3. Il pagamento delle quote di partecipazione è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni. Per le strutture a gestione diretta, i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità interna del personale.

4. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni ospedaliere in costanza di ricovero presso gli ospedali pubblici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali classificati, policlinici universitari convenzionati ed autonomi e case di cura convenzionate, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di lire diecimila per ogni giornata di degenza negli ospedali pubblici e di lire quindicimila nelle case di cura private convenzionate.

5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni.

6. A decorrere dal 1° aprile 1989 le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica attualmente determinate nella misura del 20 per cento sono aumentate al 30 per cento. La somma di lire trentamila di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è elevato a lire quarantamila. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

7. A decorrere dal 1° aprile 1989 la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è elevata da lire quindicimila a lire cinquantamila. A decorrere dal 1° gennaio 1990 tale quota è ulteriormente elevata a lire ottantamila ed è successivamente aumentata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro della sanità. La prestazione termale va effettuata entro trenta giorni dalla data della richiesta del medico. Le prestazioni termali erogate dall'I.N.P.S., considerata la loro natura preventiva, non danno titolo all'indennità economica di malattia.

Art. 7.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. A decorrere dal 1° luglio 1989 sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza lo stato di povertà ed i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire dieci milioni, incrementato fino a lire quindici milioni in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare e di proprietà, usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

b) i titolari di pensione sociale;

c) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

2. A decorrere dal 1° luglio 1989 è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GAVA, *Ministro dell'interno*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0139

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1989, n. 112.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Art. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denuncie di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° aprile 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro 45 giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi, formati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione della parte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non doveva essere oggetto di dichiarazione.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

Art. 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite, mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Art. 8.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Art. 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di cultura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna

qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per le variazioni di coltura verificatesi nei periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1988.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

Art. 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0140

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1989, n. 113.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

Art. 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 milardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. All'onere per gli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 4, valutato in lire 750 miliardi in ragione d'anno, a decorrere dal 1990, si provvede, quanto a lire 200 miliardi ed a lire 550 miliardi, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, rispettivamente, ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

4. All'onere di lire 6.000 milardi, derivante nell'anno 1990 dalla emissione dei titoli di Stato di cui al presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nel'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso

la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in due rate, di ammontare pari alla metà degli importi di cui al comma 1, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 4 aprile e del 1° settembre 1989.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui muti concessi, debbono essere versati entro tre giorni lavorativi nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

Art. 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembe 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio «Acquisto di beni e servizi».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni ».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0141

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1989, n. 114.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette	56,28	per cento
b) sigari e sigaretti naturali .	23,28	»
c) sigari e sigaretti altri . . .	47,28	»
d) tabacco da fumo	55,28	»
e) tabacco da masticare . . .	26,28	»
f) tabacco da fiuto	26,28	»

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15°C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

Art. 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È stato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 235 contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali».

Art. 2.

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola di «servizio sociale» son soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli con la intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 247. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università di Cagliari.

La scuola ha il compito di preparare personale in grado di operare con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali in favore di persone singole, di gruppi e di comunità.

Art. 248. — La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in numero di venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Art. 249. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, lettere, magistero, medicina e chirurgia, scienze politiche, cui afferiscono gli insegnamenti delle discipline di base ed opzionali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 250. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale annuale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali.

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami di gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso.

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (primo anno).

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

3° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

Le scuole sono tenute ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le discipline opzionali possono essere frequentate nei seguenti corsi di laurea (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82) economia e commercio, giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze politiche.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia e di «Istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 251. — L'attività pratica comporta la frequenza dei tirocini presso enti pubblici e/o privati secondo le indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 252. — Il tirocinio si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida di un docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 253. — La frequenza alle elezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

Art. 254. — L'esame di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

89A1231

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vino Nobile di Montepulciano» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984, 28 ottobre 1985, 8 novembre 1986 e 9 gennaio 1988 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il prodotto che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1989 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Vino Nobile di Montepulciano» che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A1260

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Chianti».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1985, 28 dicembre 1985, 8 novembre 1986 e 8 gennaio 1988 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Chianti»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il vino D.O.C.G. «Chianti» utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1989 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Chianti» potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena sopra citate precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A1261

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Albana di Romagna» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1988 con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nella precedente vendemmia dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forlì e Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1989 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Albana di Romagna» potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forlì e Ravenna.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forlì e Ravenna sopra citate precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A1262

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 marzo 1989.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori e delle opere per la realizzazione di arterie in cavo a fibre ottiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» per lo sviluppo di una rete nazionale in cavi a fibre ottiche prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Genova-Torino;

Sassari-Golfo Aranci (tratta bivio Saccargia-Golfo Aranci);

Perugia-Firenze (raccordo autostradale Perugia-A1 Valdichiana);

Cagliari-Sassari;

Potenza-Napoli (bivio Sicignano-Potenza);

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sez. II del Consiglio superiore P.T.A. nella 174ª adunanza del 9 novembre 1988 e del consiglio di amministrazione nella 1754ª adunanza del 22 novembre 1988;

Visto il progetto relativo alle arterie di cui trattasi approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1988:

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Genova-Torino interessante i comuni:

Genova, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Belforte Monferrato, Ovada, Tagliolo Monferrato, Silvano d'Orba, Rocca Grimalda, Capriate d'Orba, Predosa, Sezzadio, Castelspina, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Alessandria, Quargnento, Pelizzano, Quattordio, Castello di Annone, Refrancore, Portacomaro, Asti, Monale, Baldichieri d'Asti, Castellero, Villafranca d'Asti, Maretto, Roatto, San Paolo Solbrito, Villanova d'Asti, Riva presso Chieri, Poirino, Santena, Cambiano, Pecetto Torinese, Trofarello, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Torino.

Sassari-Golfo Aranci tratta bivio Saccargia-Golfo Aranci interessante i comuni:

Ploaghe, Ardara, Ozieri, Oschiri, Berchidda, Monti, Olbia, Golfo Aranci.

Perugia-Firenze raccordo autostradale Perugia-A1 Valdichiana interessante i comuni:

Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Cortona, Foiano della Chiana, Sinalunga.

Cagliari-Sassari interessante i comuni:

Cagliari, Sestu, Assemini, San Sperate, Monastir, Nuràminis, Serrenti, Sanluri, Sàrdara, Mògoro, Uras, Marrùbiu, Arborea, Santa Giusta, Oristano, Siamaggiore, Zeddiani, Tramatza, Bauladu, Paulilàtino, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Bòrore, Macomer, Borticali, Bonorva, Cossoine, Giave, Cherèmule, Torralba, Bonnànaro, Siligo, Florinas, Codrongiànos, Cargeghe, Mùros, Ossi, Sassari.

Potenza-Napoli bivio Sicignano-Potenza interessante i comuni:

Sicignano Degli Alburni, Petina, Auletta, Pertosa, Caggiano, Buccino, S. Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Salvitelle, Polla, Vietri di Potenza, Picerno, Savoia di Lucania, Tito, Pignola, Potenza.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1993.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A1325

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 7,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 marzo 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 25 marzo 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 250506/66-AU-131 del 26 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 26 febbraio 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 1° marzo 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 marzo 1987 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 marzo 1989, è di 477.900.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1989, è di L. 1.523,31;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 477.900.000 ECU) dei CTE settennali 7,75% con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 25 marzo 1989, ammonta a L. 52.893.012.465, oltre alla ritenuta fiscale di L. 3.526.201.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989.
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 100.

89A1323

DECRETO 9 marzo 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 marzo 1988, a quattro anni, emessi per 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 in data 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 750 milioni di ECU;

Visto il proprio decreto n. 254118 in data 13 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento del 15 marzo 1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli, il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 15 marzo 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 21 marzo di ogni anno, a partire dal 21 marzo 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988 citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia — Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta Sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 21 marzo di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro — servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente articolo 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 21 marzo 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 15 marzo 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabili all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro l'11 marzo di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 febbraio di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,50% - Emissione 21 marzo 1988 - Rimborsabili il 21 marzo 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 15 marzo 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi

precedenti le date di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 21 marzo 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 15 marzo 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio Cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° febbraio ed il 21 marzo di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 22 marzo; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 21 marzo dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 15 marzo 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 15 marzo 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione Centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 350.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 99

89A1324

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 1989.

Modificazione all'ordinanza n. 839/FPC del 24 novembre 1986 recante modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. (Ordinanza n. 1672/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il disposto del primo e sesto comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza n. 839/FPC del 24 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 serie generale - del 28 novembre 1986 recante le qualifiche funzionali attribuibili al personale convenzionato ed al personale dipendente da enti e amministrazioni anche statali;

Ritenuto che il personale convenzionato è immesso nei ruoli ad esaurimento, istituiti da enti o amministrazioni ove gli interessati prestano servizio, in una delle qualifiche previste per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato che l'applicazione delle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, a tutto il personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dagli enti determina disparità di trattamento a parità di funzioni svolte;

Ritenuto che la dipendenza funzionale dell'ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento giustifica l'applicazione, al personale interessato, della normativa prevista dall'ordinamento dell'ente medesimo;

Ritenuto di modificare i commi primo, secondo e quarto dell'art. 9 dell'ordinanza n. 839/FPC del 24 novembre 1986;

Visto il parere espresso dal Ministero del tesoro - I.G.O.P., con nota n. 166709 del 2 febbraio 1989;

Sentito il Dipartimento della funzione pubblica;

Dispone:

Art. 1.

L'immissione del personale nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dagli enti ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, deve avvenire sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, nelle qualifiche previste dal regolamento organico dell'ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento.

Il provvedimento ha effetto dal 1° aprile 1989.

La prsente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1345

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A* 9/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Pronto Platamine - Farm. Erba		
iv 1 fl 10 mg 20 ml	27069/018	22.965
iv 1 fl 25 mg 50 ml	27069/020	54.865
iv 1 fl 50 mg 100 ml	27069/032	107.210

ALLEGATO A 9/MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Epargen - Teofarma		
24 cps	12136/139	2.660
os 10 fl 10 ml	12136/178	6.380
scir 150 ml	12136/166	3.650

MODIFICHE ECCIPIENTI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Tribilina - Farge		
scir 150 g	16226/019	3.095

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Colbiocin - S.I.F.I.		
coll est 5 ml	20605/034	2.980

89A1327

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti nn. 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A 3/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Anexate Roche - Roche		
iv 1 f 0,5 mg 5 ml	26749/010	35.790
iv 1 f 1 mg 10 ml	26749/034	65.395
Biaven - Farma Biagin		
iv 1 fl liof 0,5 g + fl 10 ml	25773/019	40.735
iv 1 fl liof 1 g + fl 20 ml	25773/021	75.860
iv 1 fl liof 2,5 g + fl 50 ml	25773/033	183.415
iv 1 fl liof 5 g + fl 100 ml	25773/045	361.310
Pluserix - Skf		
im 1 fl liof + 1 fiala-sir	26444/012	16.650
Tilade - Fisons		
fl aerosol 112 mg	26632/012	27.270
Venbig - Farma Biagin		
iv 1 fl 500 ui/10 ml	26415/012	137.530
iv 1 fl 100 ui/2 ml	26415/024	30.190

ALLEGATO A 3/MOD.

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Endobulin - Immuno		
iv 1 fl 7500 mg + 1 fl 150 ml	25264/060	545.610
iv 1 fl 10000 mg + 1 fl 200 ml	25264/072	752.230
Songar - Valeas		
30 cps 0,125 mg	24731/061	4.870

NUOVE CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Citicolin - Piam		
500 5 f 4 ml	24649/081	30.470
Epalfen - Zambon Group		
os soluzione 400 ml	24409/106	21.630
Irtonin - Takeda		
im iv 3 f 2 mg	25615/055	46.040
Nicolsint - Von Boch		
im iv 5 f 500 mg 4 ml	25755/051	28.945
Xantium - Cyanamid		
im iv 3 f 2 mg	25704/053	51.155

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Cistalgan - Recordati		
30 conf 100 mg	22228/050	6.340
40 conf 100 mg	22228/062	7.535
30 conf 200 mg	22228/074	8.685
6 supp	22228/086	4.130
Etamicina - Pharkos		
pom 5 g	15728/025	1.680
Rossepar - Lenza		
os 10 fl 10 ml	18309/031	12.625
Viocidina - Idi Farmac.		
crema 30 g	8031/027	2.345

MODIFICHE CONFEZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Vividyl - Lilly		
20 cps 10 mg	20930/032	2.675
20 cps 25 mg	20930/044	2.990

MODIFICHE ECCIPIENTI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Albumina Umana Kabi - Pierrel		
20% fl 20 ml	22202/042	30.985
20% fl 50 ml	22202/055	73.945
20% fl 100 ml	22202/067	144.830

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Adifteper - Ism		
im 3 f 0,5 ml	20462/038	4.545
im 1 f 0,5 ml	20462/040	2.785
Idustatin - Isnardi		
soluz 40% fl 5 ml	23705/066	52.500
Laevolac - Boehr. Bioch.		
scir 180 ml	22711/105	11.260

ALLEGATO *B* 3/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Kybernin P - Ist. Behring		
iv fl liof 500 ui + f 10 ml	25766/015	350.280
iv fl liof 1000 ui + fl 20 ml	25766/027	683.820

89A1328

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali: vaccini antinfluenzali. (Provvedimento n. 16/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 29 e 30/1987;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini dei provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinali, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Influvirus SB - ISM		
im 1 f 0,5 ml	26968/014	8.720
1 siringa 0,5 ml	26968/026	9.305
Vaccino Mutagrip Pasteur - Merieux		
1 sir 0,5 ml	27278/011	8.495

ALLEGATO A/MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Begrivac 88 - Ist. Behring		
Multidose 1 fl 10 ml	22143/085	79.190

89A1329

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 23/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo attribuito con il provvedimento n. 12/1988 del 2 giugno 1988;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Emoclot octa V.I. - Aima		
fl liof 100 UI+fl	23564/091	87.600
fl liof 250 UI+fl	23564/103	207.920
fl liof 500 UI+fl	23564/115	401.975
fl liof 1000 UI+fl	23564/127	797.710
Uman Cry octa V.I. - Farma Biagin		
fl liof 500 UI+fl	23308/075	401.975
fl liof 250 UI+fl	23308/087	207.920
fl liof 100 UI+fl	23308/099	87.600

89A1330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'erogazione di un reddito minimo garantito ai disoccupati».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso Democrazia Proletaria - Direzione nazionale - Via Farini, 62 - C.A.P. 00185.

89A1355

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470».

Il decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1989.

89A1359

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Puglia e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con provvedimento in data 24 marzo 1989 il presidente del tribunale di Bari ha nominato il dott. Francesco Paolo Lerario, già procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari, commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Puglia, in sede di prima applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Le domande di cui all'art. 32 della legge citata, redatte in carta legale con firma autenticata e corredate di certificazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista al n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dovranno essere presentate al commissario — che ha sede presso il tribunale di Bari, piazza Enrico de Nicola — entro sessanta giorni dal 24 marzo 1989.

89A1350

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Toscana e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con decreto in data 16 marzo 1989, il presidente del tribunale di Firenze, ai fini della formazione dell'albo professionale degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha nominato commissario il prof. Pier Lorenzo Eletti, nato a Perugia il 15 maggio 1933, residente in Firenze, via Galliano n. 200.

Il commissario avrà provvisoriamente sede presso la segreteria della presidenza del tribunale di Firenze.

Le domande di iscrizione all'albo debbono essere presentate entro sessanta giorni da oggi, indirizzate al commissario per la formazione dell'albo, e presentate presso la segreteria della presidenza del tribunale di Firenze, piazza S. Firenze n. 5, corredate dai documenti prescritti dalla legge e dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni.

89A1347

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.r.l. «Centro MEC», in Pozzolo Formigaro, ad istituire ed esercitare un magazzino generale nella stessa località.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 la S.r.l. «Centro MEC», con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nella stessa località.

89A1292

Revoca alla società in nome collettivo «Barazzoni Ermenegildo e C.» dell'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito in Bibbiano.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989 è stata revocata alla società in nome collettivo «Barazzoni Ermenegildo e C.» l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito in Bibbiano (Reggio Emilia), via Ariosto n. 5.

89A1291

Revoca alla S.r.l. «S.A.M.D.A.» dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale di deposito in Carpi

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989 è stata revocata alla S.r.l. «S.A.M.D.A.» l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale di deposito in Carpi (Modena), via De Amicis, 65/67.

89A1290

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di accenditori

Con decreto ministeriale n. 559/C.20894.XVI del 28 febbraio 1989 gli accenditori elettrici privi di capsula detonante denominati: SQUIB SN18, SQUIB SN20, SQUIB SN21 e SQUIB SN22 fabbricati in Italia sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A1331

MINISTERO DEL TESORO

N. 60

Corso dei cambi del 28 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1382,150	1382,150	1382,30	1382,150	1382,150	1382,22	1382,300	1382,150	1382,150	1382,15
Marco germanico	733,280	733,280	733,45	733,280	733,280	733,33	733,390	733,280	733,280	733,28
Franco francese	216,810	216,810	216,60	216,810	216,810	216,80	216,800	216,810	216,810	216,81
Fiorino olandese	650,200	650,200	650,50	650,200	650,200	650,20	650,200	650,200	650,200	650,20
Franco belga	35,020	35,020	35,03	35,020	35,020	35,01	35,014	35,020	35,020	35,02
Lira sterlina	2350,200	2350,200	2351 —	2350,200	2350,20	2350,10	2350	2350,200	2350,200	2350,20
Lira irlandese	1960,100	1960,100	1960 —	1960,100	1960,100	1960,05	1960 —	1960,100	1960,100	—
Corona danese	188 —	188 —	188,10	188 —	188 —	188,02	188,050	188 —	188 —	188 —
Dracma	8,687	8,687	8,70	8,687	8,687	—	8,690	8,687	8,687	—
E.C.U.	1526,750	1526,750	1526,50	1526,750	1526,75	1526,72	1526,700	1526,750	1526,750	1526,75
Dollaro canadese	1157,950	1157,950	1159 —	1157,950	1157,95	1157,87	1157,800	1157,950	1157,950	1157,95
Yen giapponese	10,398	10,398	10,40	10,398	10,398	10,39	10,396	10,398	10,398	10,39
Franco svizzero	838,600	838,600	839,25	838,600	838,600	838,60	838,600	838,600	838,600	838,60
Scellino austriaco	104,152	104,152	104,25	104,152	104,152	104,15	104,155	104,152	104,152	104,15
Corona norvegese	201,900	201,900	202,25	201,900	201,900	201,96	202,020	201,900	201,900	201,90
Corona svedese	214,990	214,990	215,25	214,990	214,990	214,91	214,830	214,990	214,990	214,99
FIM	325,020	325,020	325,25	325,020	325,020	325,02	325,020	325,020	325,020	—
Escudo portoghese	8,914	8,914	8,90	8,914	8,914	8,90	8,894	8,914	8,914	8,91
Peseta spagnola	11,766	11,766	11,79	11,766	11,766	11,76	11,765	11,766	11,766	11,76
Dollaro australiano	1130,150	1130,150	1131 —	1130,150	1130,150	1130,15	1130,150	1130,150	1130,150	1130,15

Media dei titoli del 28 marzo 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,825
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	96,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,025
» » » » 16- 8-1985/90	98,950
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	98,825
» » » » 1-11-1983/90	100,650
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	100,825
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,775
» » » »	17- 1-1986/91	99 —
» » » »	1- 2-1984/91	100,650
» » » »	18- 2-1986/91	98,675
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,150
» » » »	1- 5-1984/91	100 —
» » » »	1- 6-1984/91	100,300
» » » »	1- 7-1984/91	99,750
» » » »	1- 8-1984/91	99,725
» » » »	1- 9-1984/91	99,450
» » » »	1-10-1984/91	99,450
» » » »	1-11-1984/91	99,500
» » » »	1-12-1984/91	99,250
» » » »	1- 1-1985/92	98,350
» » » »	1- 2-1985/92	97,650
» » » »	18- 4-1986/92	97,375
» » » »	19- 5-1986/92	96,675
» » » »	20- 7-1987/92	97,100
» » » »	19- 8-1987/92	97,675
» » » »	1-11-1987/92	97,150
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	95,675
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	96,075
» » » »	18-11-1987/93	96,500
» » » »	1- 1-1988/93	96,775
» » » »	1- 2-1988/93	96,575
» » » »	1- 3-1988/93	96,550
» » » »	1- 4-1988/93	96,800
» » » »	1- 5-1988/93	97,675
» » » »	1- 6-1988/93	98,050
» » » »	1- 7-1988/93	97,900
» » » »	1- 8-1988/93	97,775
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1987/94	96,200
» » » »	1- 2-1985/95	95,750
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,675
» » » »	1- 5-1985/95	92,500
» » » »	1- 6-1985/95	92,900
» » » »	1- 7-1985/95	94,150
» » » »	1- 8-1985/95	93,575
» » » »	1- 9-1985/95	93,450
» » » »	1-10-1985/95	93,250
» » » »	1-11-1985/95	93,250
» » » »	1-12-1985/95	93,450
» » » »	1- 1-1986/96	93,250
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,500
» » » »	1- 2-1986/96	93,300
» » » »	1- 3-1986/96	92,825
» » » »	1- 4-1986/96	92,650
» » » »	1- 5-1986/96	92,775
» » » »	1- 6-1986/96	93,850
» » » »	1- 7-1986/96	93,300
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,050
» » » »	1-10-1986/96	92,950
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	93,275
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	92,900
» » » »	1- 4-1987/97	92,250
» » » »	1- 5-1987/97	92,775
» » » »	1- 6-1987/97	93,200
» » » »	1- 7-1987/97	92,900
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	97,775
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,500
» » »	9,25%	1- 2-1990	97,750
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,425
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,250
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,400
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,825
» » »	10,50%	15- 4-1990	97,925
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,450
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,225
» » »	10,50%	1- 5-1990	97,725
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,075
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,450
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,375
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,250
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,050
» » »	11,00%	1- 7-1990	97,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,775
» » »	10,50%	1- 8-1990	97,625
» » »	11,00%	1- 8-1990	97,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	97 —
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,100
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,175
» » »	9,25%	1-10-1990	96,050
» » »	11,50%	1-10-1990	98,250
» » »	9,25%	1-11-1990	96,200
» » »	9,25%	1-12-1990	95,925
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	92,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,500
» » »	11,50%	1- 9-1992	97,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,900
» » » »	1983/90	11,50%	101,675
» » » »	1984/91	11,25%	102,550
» » » »	1987/91	8,75%	96,150
» » » »	1984/92	10,50%	100,900
» » » »	1985/93	9,60%	98 —
» » » »	1985/93	9,75%	98 —
» » » »	1985/93	9,00%	97,200
» » » »	1985/93	8,75%	96,950
» » » »	1986/94	8,75%	97,250
» » » »	1986/94	6,90%	90,125
» » » »	1987/94	7,75%	91,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28039

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/686 del 20 febbraio 1989 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Cinquefrondi e Polistena (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 605.136.762 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 647.956.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Com.Pr.Al. S.r.l., Cosentino Alberto, Di Moro Angelo, Ioppolo Domenico, Larosa Vincenzo, Laruffa Luppino e C. S.r.l., Raso Francesco, Sorace Rosa, Tigani Giuseppe, Tambato Giovanna.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/875 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rosarno (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 941.283.320 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 996.067.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. «Aster» amministratore Barbalace Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1023 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Santa Maria a Monte (Pisa) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 215.818.140 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 226.414.336 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Calzaturificio Levire S.n.c., Suolificio Usciana S.r.l., Caponi Ivo, Mazzolini Gianfranco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/934 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 347.056.720 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 359.607.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Acerbi Pietro, Brero Giacinto, Vivenza Gabriella, Campanini Carlo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/878/1086 del 21 febbraio 1989, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lamezia Terme (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.906.069.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.310.748.330 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Giglio Claudio, Concetta, Domenico, Giuseppe e Ruggero; Impresa costruzioni Saladino; Saladino Angelo e Pasquale; Lovison Floriano; Trapuzzano Raffaele; Ambro Flor S.p.a., in liquidazione.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A1279

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Alessandria

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 la riscossione del carico tributario di L. 1.980.043.000, dovuto dal comune di Alessandria è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Alessandria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A1333

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bar Luigi di Asti

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 24.047.200, dovuto dalla ditta Bar Luigi di Asti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A1332

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 5 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 1° gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 24 ottobre 1985:

periodo: dal 18 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farmochimica reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 23 dicembre 1987 all'11 aprile 1988;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 agosto 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicilplastica*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 31 luglio 1986:

periodo: dal 30 luglio 1988 al 25 gennaio 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Timode*, con sede in Tassullo (Trento) e stabilimento di Tassullo (Trento), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 19 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 22 ottobre 1988 al 19 aprile 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia) e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), a decorrere dal 21 novembre 1986:

periodo: dal 22 maggio 1988 al 17 novembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 17 settembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), a decorrere dal 4 agosto 1986:

periodo: dal 9 agosto 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sape legno*, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di San Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sape legno*, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di San Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 24 maggio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Famov*, con sede in Castiglione M.R. (Teramo) e stabilimento di Castiglione M.R. (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Torino) e stabilimento di Cellole (Caserta), a decorrere dal 6 settembre 1984:

periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 20 febbraio 1988 al 17 agosto 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1984.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), a decorrere dal 12 maggio 1983:

periodo: dal 23 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:

periodo: dall'8 maggio 1988 al 3 novembre 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 13 agosto 1988 all'8 febbraio 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 23 settembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Metalars*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 24 agosto 1984:

periodo: dal 16 agosto 1988 all'11 febbraio 1989;
CIPI 11 maggio 1982: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 17 gennaio 1980: dal 22 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 7 ottobre 1984:

periodo: dal 22 settembre 1988 al 20 marzo 1989;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 20 ottobre 1984:

periodo: dal 7 luglio 1988 al 2 gennaio 1989;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 3 febbraio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 3 novembre 1984:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camiceria Imperia cooperative riunite*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), a decorrere dal 18 marzo 1984:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 1° marzo 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1984:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:

periodo: dal 13 ottobre 1988 al 10 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1980.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 23 aprile 1988 al 19 ottobre 1988;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cucirini Valli di Lanzo*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 28 novembre 1984:

periodo: dal 21 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 28 luglio 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Tipografica Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Manifattura Marta*, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1985:
periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989:
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), a decorrere dal 4 settembre 1985:
periodo: dal 30 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:
periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Resinflex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 luglio 1985:
periodo: dal 23 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Verrina*, con sede in Genova-Voltri e stabilimento di Genova-Voltri a decorrere dall'8 settembre 1985:
periodo: dall'11 settembre 1988 al 9 marzo 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), a decorrere dal 14 marzo 1986:
periodo: dal 9 settembre 1988 al 7 marzo 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 12 luglio 1986:
periodo: dal 6 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *B.L. Industria bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 25 luglio 1986:
periodo: dal 20 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Snia BPD* ex *Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 maggio 1986:
periodo: dal 29 maggio 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987

13) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Omca*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Genova, a decorrere dal 3 agosto 1986:
periodo: dall'8 agosto 1987 al 3 febbraio 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda Soc. *Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 16 gennaio 1987:
periodo: dal 12 gennaio 1989 al 10 luglio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 10 ottobre 1986:
periodo: dal 9 ottobre 1988 al 6 aprile 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Al.Co. confezioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 7 dicembre 1986:
periodo: dal 5 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda S.a.s. *I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 15 gennaio 1987:
periodo: dal 14 gennaio 1989 al 12 luglio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento di Carasco (Genova), a decorrere dal 2 novembre 1986:
periodo: dal 1° novembre 1988 al 29 aprile 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova) e stabilimento di Rapallo (Genova), a decorrere dal 28 febbraio 1987:
periodo: dal 23 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), a decorrere dal 23 maggio 1987:
periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 23 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), a decorrere dal 2 febbraio 1984:
periodo: dal 24 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Bofim Italia*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino), a decorrere dall'8 febbraio 1987:
periodo: dal 5 agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 ottobre 1983:
periodo: dal 16 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Napoli Brothers*, con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimento di Vasanello (Viterbo), a decorrere dal 16 marzo 1984:
periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Sermide (Mantova), a decorrere dall'8 marzo 1984:
periodo: dal 1° settembre 1988 al 27 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), a decorrere dal 12 ottobre 1985:
periodo: dal 9 aprile 1988 al 5 ottobre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hi-Fi Galactron International*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 18 maggio 1984:
periodo: dal 15 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lombimperia*, con sede in Milano e stabilimento di Imperia, a decorrere dal 30 marzo 1987:
periodo: dal 30 settembre 1988 al 28 marzo 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. G.I.P. - Graphitalia imballaggi Paliano*, con sede in Roma e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 21 gennaio 1984:
periodo: dal 22 gennaio 1988 al 19 luglio 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 21 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimenti di Broccostella (Frosinone) e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:
periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 24 luglio 1979: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 settembre 1981.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta) e stabilimento di Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:
periodo: dal 22 ottobre 1988 al 19 aprile 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 21 agosto 1983:
periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e ufficio amministrativo di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983
periodo: dall'8 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimento di Pontecorvo (Frosinone), a decorrere dal 19 febbraio 1984:
periodo: dal 4 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valtex*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 28 dicembre 1983:
periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati.

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Teleprint sud*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 14 giugno 1985:
periodo: dal 7 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 16 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimento di Buonabitacolo (Salerno), a decorrere dal 19 aprile 1985:
periodo: dall'11 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona), solo per gli stabilimenti di Gubbio (Perugia) e Sassoferrato (Ancona), decorrere dal 19 giugno 1985:
periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 23 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 23 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 16 dicembre 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:
periodo: dal 29 gennaio 1988 al 26 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:
periodo: dal 27 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Vi.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1985:
periodo: dal 13 ottobre 1988 al 10 aprile 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Effe.Bi. meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento), a decorrere dal 5 ottobre 1985:
periodo: dal 30 settembre 1988 al 28 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F. & G. di Fabbri e Guzzini R.*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), a decorrere dal 13 gennaio 1986:
periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 27 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:
periodo: dal 26 settembre 1988 al 24 marzo 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Retam sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 ottobre 1986:
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 marzo 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Midi*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), a decorrere dal 21 ottobre 1987:
periodo: dal 23 ottobre 1988 al 20 aprile 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano e stabilimento di Filago (Bergamo), a decorrere dal 2 luglio 1987:
periodo: dal 3 luglio 1988 al 29 dicembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 9 aprile 1984:
periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 25 febbraio 1984:
periodo: dal 25 febbraio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nuova manifattura marchigiana di Taborra M.*, con sede in Monteroberto (Ancona) e stabilimento di Monteroberto (Ancona), a decorrere dal 9 ottobre 1984:
periodo: dal 10 ottobre 1988 al 7 aprile 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cipriani*, già *Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Genga (Ancona) e stabilimento di Genga (Ancona), a decorrere dal 24 ottobre 1987:
periodo: dal 28 ottobre 1988 al 25 aprile 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 aprile 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 12 novembre 1978:
periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ferbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, a decorrere dal 9 febbraio 1984:
periodo: dal 5 agosto 1987 al 6 novembre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ferbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, a decorrere dal 9 febbraio 1984:
periodo: dal 7 novembre 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 29 giugno 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli, e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:
periodo: dal 25 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comiro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 5 novembre 1988 al 3 maggio 1989;
CIPI 18 aprile 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Emilio Boimond*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 15 luglio 1988 al 10 gennaio 1989;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 15 agosto 1983:
periodo: dal 26 dicembre 1987 al 22 giugno 1988;
CIPI 28 marzo 1985: con effetto dal 1° agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 23 marzo 1984:
periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:
periodo: dal 14 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Artigianato del sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 13 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 18 dicembre 1987 al 14 giugno 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 15 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nivòconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), a decorrere dal 18 marzo 1986:
periodo: dal 6 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Itaca*, già *Cassera*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo, a decorrere dal 24 ottobre 1984:
periodo: dal 20 aprile 1987 al 16 ottobre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Meccanica torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 2 ottobre 1988 al 30 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

89A1277

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il rag. Peruzzi Marcello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo di Sesto Fiorentino a r.l., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 ottobre 1988, in sostituzione del dott. Silvano Baldini, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 la dott.ssa Elvira Matarozzi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Giuseppe Di Vittorio - Soc. coop.va a r.l., con sede in Guidonia Montecelio, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 9 agosto 1988, in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il dott. Luigi Salvatore Specchia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alcide De Gasperi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci.

89A1276

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Ginestra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 5 settembre 1963, rep. 8622, reg. soc. 2459, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Ginestra fiorita a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 20 febbraio 1964, rep. 114359, reg. soc. 1346, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Langhe a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 3 ottobre 1957, rep. 194620, reg. soc. 2119, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Faggio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 8 ottobre 1962, rep. 48475, reg. soc. 2139, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lidense a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 11 aprile 1963, rep. 27931, reg. soc. 1436, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Corma» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 23 aprile 1954, rep. 6512, reg. soc. 1579, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «EEA - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 aprile 1954, rep. 19553, reg. soc. 1816, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Palazzina Desiré, già Desiré a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 22 maggio 1958, rep. 3055/945, reg. soc. 1276, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dieci impiegati statali - C.E.D.I.S. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 ottobre 1952, rep. 15555, reg. soc. 2505, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Donato Bramante a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 24 settembre 1964, rep. 32146, reg. soc. 4213, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Solaris a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 9 ottobre 1963, rep. 6731, reg. soc. 2722, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Danielina 63 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 27 marzo 1963, rep. 12808, reg. soc. 864/63, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Successo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 17 luglio 1963, rep. 22395, reg. soc. 2213, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tettuccio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 ottobre 1954, rep. 21121, reg. soc. 113, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Antares 1958 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 settembre 1957, rep. 17261, reg. soc. 245, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Avanguardia 64 quattordicesima a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 22 gennaio 1965, rep. 449954, reg. soc. 727/65, tribunale di Roma;

società cooperativa mista La Calmieratrice a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito 12 aprile 1957, rep. 16582, reg. soc. 1120, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Splenda il sole sul focolare domestico dell'Edil-Concordia» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 novembre 1953, rep. 10944, reg. soc. 1319, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Labor et Fortuna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 13 maggio 1955, rep. 3022, reg. soc. 1797, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «CEIS» già «Il Sole» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Crispini in data 19 settembre 1958, rep. 52955, reg. soc. 1876, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 27 Ottobre a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 29 ottobre 1964, rep. 24802, reg. soc. 4172, tribunale di Roma;

società cooperativa Giava sud a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 24 luglio 1964, rep. 422568, reg. soc. 3201, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mobil casa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 15 novembre 1965, rep. 12893, reg. soc. 2705, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa dolce casa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 7 aprile 1954, rep. 2639, reg. soc. 1795, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Concorde a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 1° aprile 1965, rep. 119474, reg. soc. 985, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Commodilla a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 19 dicembre 1952, rep. 55045, reg. soc. 670, tribunale di Roma.

89A1275

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*